INTERVENTI URGENTI PER IL RISANAMENTO E L'ADEGUAMENTO DEI SISTEMI DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE USATE E DEGLI IMPIANTI IGIENICO-SANITARI DEI CENTRI STORICI E NELLE ISOLE DEI COMUNI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA

Art. 2

Al comma 5 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 360, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli stabilimenti ospedalieri devono ultimare i lavori di adeguamento degli scarichi entro il 30 giugno 1995.". Il Ministro dell'ambiente provvede con proprio decreto, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, all'aggiornamento dei valori limite di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 962. All'interno della conterminazione lagunare di Venezia l'autorizzazione allo scarico di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133, e' rilasciata dal Magistrato alle acque.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1994, non più in vigore dal 7 aprile 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari dei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia
Estremi	Decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 89
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 febbraio 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/interventi-urgenti-per-il-risanamento-e-l-adeguamento-dei-sistemi-di-1994/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it